

# Orientamenti

**relativi all'applicazione delle situazioni in cui una controparte centrale è considerata in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 22, paragrafo 6, del CCPRR)**

## Indice

I. Ambito di applicazione.....	4
II. Riferimenti normativi e abbreviazioni .....	5
III. Finalità .....	7
IV. Conformità e obblighi di comunicazione .....	8
Status degli orientamenti .....	8
Obblighi di comunicazione .....	8
V. Orientamenti.....	9
Orientamento 1 - Elementi oggettivi per determinare se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto.....	10
Orientamento 2 - Analisi completa .....	10
Orientamento 3 in materia di disponibilità e adeguatezza delle misure di risanamento della CCP - determinazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del CCPRRR .....	12
Orientamento 4 - Risorse finanziarie prefinanziate e impegnate disponibili alla CCP - determinazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e d), del CCPRRR .....	13
Orientamento 5 - Risorse liquide e accordi su liquidità a disposizione della CCP - determinazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e d), del CCPRRR .....	14
Orientamento 6 in materia di capacità operativa di una CCP – determinazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), del CCPRRR .....	15
Orientamento 7 sulla determinazione in relazione ad altri requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione – determinazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), del CCPRRR .....	16
Orientamento 8 - Informazioni trasmesse dall'autorità competente .....	17
Orientamento 9 - Informazioni fornite dall'autorità di risoluzione .....	18

## **I. Ambito di applicazione**

### **Destinatari**

I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti di cui all'articolo 22 dell'EMIR e alle autorità di risoluzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del CCPRRR, al momento di stabilire se una controparte centrale sia in dissesto o a rischio di dissesto.

### **Oggetto**

Gli orientamenti 1-7 si applicano in relazione all'articolo 22, paragrafo 3, del CCPRRR. Gli orientamenti 8-9 si applicano in relazione all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del CCPRRR.

### **Tempistica**

I presenti orientamenti si applicano a decorrere da due mesi dopo la data di pubblicazione sul sito web dell'ESMA nelle lingue ufficiali dell'Unione europea.

## II. Riferimenti normativi e abbreviazioni

Ai fini dei presenti orientamenti il termine «autorità pertinenti» è utilizzato in sostituzione di «autorità competente e/o autorità di risoluzione».

### Riferimenti normativi

Direttiva 2014/59/UE	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
EMIR	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>
NTR 153/2013	Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali <sup>(2)</sup>
Orientamenti EBA FOLTFF	Orientamenti sull'interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE)
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione <sup>(3)</sup>

---

<sup>(1)</sup> *GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1*

<sup>(2)</sup> *GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41*

<sup>(3)</sup> *GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84*

Regolamento relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (CCPRRR)

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 <sup>(4)</sup>

### Abbreviazioni

<i>CCP</i>	Controparte centrale
<i>ESMA</i>	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
<i>SEVIF</i>	Sistema europeo di vigilanza finanziaria
<i>UE</i>	Unione europea

---

<sup>(4)</sup> *GU L 22 del 22.1.2021, pagg. 1-102*

### III. Finalità

1. I presenti orientamenti si basano sull'articolo 22, paragrafo 6, del CCPRRR, fatta eccezione per gli orientamenti 8 e 9, che si basano sull'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA. L'obiettivo dei presenti orientamenti è promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e risoluzione, per quanto riguarda l'applicazione delle situazioni in cui una CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto.
2. I presenti orientamenti chiariscono le diverse situazioni in cui una CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto, uno dei tre presupposti cumulativi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del CCPRRR necessari affinché sia avviata un'azione di risoluzione. In particolare, mirano a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e risoluzione per quanto riguarda le modalità e la tempistica con cui avviare la risoluzione, in riferimento alle situazioni in cui una CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto. A tal fine, i presenti orientamenti elencano una serie di elementi oggettivi utili per determinare se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità delle situazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del CCPRRR.
3. Data la necessità di fornire orientamenti sulla consultazione e sullo scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione al fine di stabilire se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'ambito di applicazione degli orientamenti finali va oltre quello stabilito dall'articolo 22, paragrafo 6, del CCPRRR. Pertanto, l'ESMA ha deciso di emanare gli orientamenti 8 e 9 in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA, in base al quale l'ESMA può emanare orientamenti al fine di istituire prassi di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e di assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione.

## **IV. Conformità e obblighi di comunicazione**

### **Status degli orientamenti**

4. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
5. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione cui si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei rispettivi quadri giuridici e/o di vigilanza e di risoluzione nazionali come del caso.

### **Obblighi di comunicazione**

6. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione cui si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) si conformino, ii) non si conformino, ma intendano conformarsi o iii) non si conformino e non intendano conformarsi agli orientamenti.
7. In caso di non conformità, le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono notificare inoltre all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano agli orientamenti.
8. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche che, una volta compilato, va trasmesso all'ESMA.

## V. Orientamenti

Gli orientamenti 1-2 contengono considerazioni generali da applicare nel processo volto a stabilire se una CCP sia da considerare in dissesto o a rischio di dissesto, come descritto negli orientamenti 3-7.

L'orientamento 3 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del CCPRRR, al fine di stabilire se una CCP non sia in grado o rischi di non essere in grado di ripristinare la sostenibilità economica attuando le misure di risanamento previste.

Gli orientamenti 4 e 5 forniscono entrambi indicazioni sull'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e d), del CCPRRR, ma si riferiscono a tipi diversi di risorse finanziarie della CCP. L'orientamento 4 elenca elementi oggettivi da valutare in relazione allo stock di risorse finanziarie disponibili presso la CCP. L'orientamento 5 è incentrato sui flussi di risorse liquide previsti che incideranno sul profilo di rischio di liquidità della CCP e sul livello di risorse liquide a disposizione della stessa.

L'orientamento 6 contiene indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), del CCPRRR, al fine di determinare se una CCP non sia in grado o rischi di non essere in grado di assolvere una funzione essenziale.

L'orientamento 7 fornisce indicazioni sull'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), del CCPRRR, al fine di stabilire se la CCP violi o rischi di violare i requisiti di autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 20 dell'EMIR.

Allo scopo di facilitare un flusso di informazioni tempestivo per determinare se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità competente e l'autorità di risoluzione dovrebbero prestarsi assistenza reciproca applicando gli orientamenti 8 e 9. Tali orientamenti presentano di fatto chiarimenti sulla comunicazione e sullo scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione nel processo volto a stabilire se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto.



## **Orientamento 1 - Elementi oggettivi per determinare se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto**

L'orientamento 1 contiene indicazioni generali sulle considerazioni che devono essere valutate dall'autorità competente nel processo volto a stabilire se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto in base agli orientamenti 3-7.

### **Orientamento 1**

Al fine di stabilire se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità delle situazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere da a) a e), del CCPRRR, le autorità pertinenti dovrebbero valutare gli elementi oggettivi disponibili relativi a ciascuna delle aree seguenti, la cui applicazione è ulteriormente chiarita nei presenti orientamenti:

- a) capacità della CCP di ripristinare la sostenibilità economica attuando misure di risanamento;
- b) risorse finanziarie prefinanziate e impegnate ancora a disposizione della CCP;
- c) risorse liquide e accordi su liquidità ancora a disposizione della CCP;
- d) capacità operativa della CCP e
- e) altri requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione.

## **Orientamento 2 - Analisi completa**

L'orientamento 2 contiene indicazioni in merito alle considerazioni generali che devono essere valutate dall'autorità competente nel processo volto a determinare se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto in base agli orientamenti 3-7.

## **Orientamento 2**

Le autorità pertinenti dovrebbero decidere se la CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto sulla base di una valutazione completa degli elementi oggettivi sia qualitativi sia quantitativi elencati in questi orientamenti, considerando tutte le situazioni e le informazioni disponibili al momento e nella misura pertinente per la CCP.

La determinazione del dissesto o del rischio di dissesto di una CCP dovrebbe basarsi su una valutazione a livello di esperti e non essere ricavata automaticamente solo dagli elementi oggettivi.

Inoltre, l'insieme di elementi oggettivi elencati in questi orientamenti non impedisce alle autorità pertinenti di tenere conto di altre considerazioni indicanti che una CCP è in dissesto o a rischio di dissesto.

Tra le situazioni tipiche che possono determinare il dissesto della CCP figurano:

- a) l'incapacità della CCP di gestire l'inadempimento di uno o più partecipanti diretti (ossia eventi di inadempimento);
- b) l'incapacità della CCP di affrontare un evento diverso dall'inadempimento con conseguenti perdite ingestibili per la CCP. Un'ampia gamma di eventi può comportare perdite non dovute a inadempimento (ossia eventi diversi dall'inadempimento), come quelli relativi a:
  - (i) dissesto di, o perdita di accesso a, una o più controparti che non prestano servizi di clearing, come fornitori di liquidità, banche o piattaforme di regolamento, depositari, agenti d'investimento, banche di concentrazione o fornitori di servizi;
  - (ii) rischio di custodia;
  - (iii) rischio di regolamento;
  - (iv) rischio di investimento;
  - (v) eventi di rischio operativo (ad esempio incidenti informatici, frode, attacchi informatici, errori nelle richieste di margini, errata registrazione di un'operazione d'investimento);
  - (vi) rischio giuridico.

Tali eventi possono verificarsi in modo isolato o congiunto e gli strumenti di risanamento e le risorse a disposizione della CCP per gestirli possono variare.

**Orientamento 3 in materia di disponibilità e adeguatezza delle misure di risanamento della CCP - determinazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del CCPRR**

**Orientamento 3**

Nel determinare se una CCP non sia in grado o rischi di non essere in grado di ripristinare la propria sostenibilità economica attuando misure di risanamento, le autorità pertinenti dovrebbero basarsi su elementi oggettivi tra cui:

- a) le misure di risanamento applicate dalla CCP e la relativa efficacia nell'avvicinare la CCP al ribilanciamento del portafoglio, nel ripristinare la sua posizione finanziaria, nell'affrontare o allocare perdite o nel colmare carenze di liquidità;
- b) le misure di risanamento ancora a disposizione della CCP e la capacità di quest'ultima di applicarle, inclusi i poteri giuridici e la capacità operativa della CCP;
- c) la disponibilità di facilitazioni di credito fornite da una banca centrale;
- d) la capacità dei portatori d'interesse chiamati a sostenere le perdite, tenuto conto di tutti i seguenti aspetti:
  - (i) sostenere costi o contribuire a colmare le carenze di liquidità in caso di attivazione del piano di risanamento;
  - (ii) continuare a partecipare al risanamento della CCP conformemente ai propri obblighi contrattuali; e
  - (iii) i potenziali rischi per la stabilità finanziaria connessi alla potenziale incapacità di tali portatori di interessi di sostenere le perdite e i costi, nella misura in cui le informazioni sono disponibili.

Considerando che tale valutazione sarà effettuata in una situazione di tensione sui mercati, entro un termine definito e sulla base delle informazioni disponibili al momento, è importante che l'autorità competente e l'autorità di risoluzione valutino preliminarmente detti aspetti, in particolare individuando i portatori di interessi chiamati a sostenere le perdite e individuando soglie o altri indicatori, quali i coefficienti patrimoniali e lo stato di liquidità, applicabili rapidamente per valutare la capacità dei portatori di interessi di contribuire.

## **Orientamento 4 - Risorse finanziarie prefinanziate e impegnate disponibili alla CCP - determinazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e d), del CCPRRR**

### **Orientamento 4**

Nel determinare se una CCP non sia in grado o rischi di non essere in grado di provvedere al pagamento dei propri debiti o di altre passività in scadenza, le autorità pertinenti dovrebbero valutare le risorse finanziarie prefinanziate e impegnate a disposizione della CCP, basando tale valutazione su elementi oggettivi, tra cui:

- a) l'ammontare delle risorse finanziarie sia prefinanziate sia impegnate separatamente a disposizione della CCP per intraprendere il risanamento in ogni caso nella misura in cui soddisfino i requisiti sulle risorse finanziarie imposti alla CCP in conformità dell'articolo 43 dell'EMIR e come ulteriormente specificato dall'articolo 35 della NTR 153/2013;
- b) la capacità della CCP di effettuare la conversione tra classi di attività in garanzia come necessario per soddisfare gli obblighi correlati o di realizzare il valore delle garanzie detenute;
- c) l'eventualità che contenziosi o controversie rilevanti di cui la CCP è parte possano influenzare negativamente la posizione finanziaria della CCP, pregiudicando la sua capacità di provvedere al pagamento di debiti e altre passività e di esercitare le sue funzioni essenziali;
- d) per quanto riguarda le risorse finanziarie impegnate, la capacità delle parti che convengono di fornire tali risorse (come partecipanti diretti, società madre, azionisti o fornitori di liquidità) di trasferire effettivamente gli importi impegnati alla CCP entro i tempi previsti in linea con le condizioni concordate da dette parti;
- e) per quanto riguarda le risorse finanziarie prefinanziate (contributi propri della CCP e/o dei relativi partecipanti diretti), la capacità della CCP di ricostituirle entro un termine ragionevole a un livello tale da assicurare la continuità delle funzioni essenziali e il rispetto delle prescrizioni normative;
- f) ove le situazioni prevalenti della CCP includano un evento di inadempimento, indicatori del fatto che la CCP potrebbe conseguire un ribilanciamento del portafoglio solo tramite azioni che richiederebbero risorse superiori rispetto alle risorse finanziarie prefinanziate e impegnate a sua disposizione;
- g) ove le situazioni prevalenti della CCP includano un evento di inadempimento e/o un evento diverso dall'inadempimento, l'adeguatezza delle risorse

prefinanziate e impegnate per sostenere le perdite realizzate e attese e, se necessario, per ricapitalizzare la CCP; e

- h) ove le situazioni prevalenti della CCP includano un evento diverso dall'inadempimento, l'adeguatezza del suo capitale e la volontà e la capacità delle parti impegnate di assorbire le perdite realizzate e attese o di ricapitalizzare la CCP a seguito della perdita.

Gli elementi oggettivi da valutare in relazione alle risorse finanziarie prefinanziate e impegnate dipenderanno dal contenuto del piano di risanamento, che può variare da una CCP all'altra.

**Orientamento 5 - Risorse liquide e accordi su liquidità a disposizione della CCP - determinazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e d), del CCPRRR**

**Orientamento 5**

Le autorità pertinenti dovrebbero determinare, conformemente al regolamento operativo della CCP e considerando le condizioni di mercato pertinenti, se la CCP sia in grado di soddisfare i propri obblighi in scadenza in tutte le valute pertinenti e/o di fare ricorso ai propri strumenti di liquidità consueti.

Tale valutazione si dovrebbe basare su elementi oggettivi, tra i quali significativi sviluppi negativi che influiscano sul profilo di rischio della liquidità disponibile e sulle risorse liquide della CCP e la conformità di quest'ultima ai requisiti minimi in materia di liquidità di cui all'articolo 44 dell'EMIR, come specificato ulteriormente dall'articolo 32 della NTR 153/2013.

Le autorità pertinenti dovrebbero basare la propria valutazione sui seguenti elementi oggettivi, se del caso:

- a) flussi contrattuali in entrata previsti, derivanti da pagamenti dovuti alla CCP, in relazione sia a posizioni compensate sia ad altre attività;
- b) flussi in uscita previsti derivanti da pagamenti dovuti dalla CCP, inclusi ritiri di garanzie e obblighi di regolamento;
- c) risorse liquide a disposizione della CCP e sua capacità di conversione tra classi di attività e valute secondo necessità per soddisfare i propri obblighi;
- d) linee di liquidità o altri accordi a disposizione della CCP e la certezza di tali accordi nel quadro delle condizioni economiche e di mercato prevalenti.

Gli strumenti di liquidità da considerare potrebbero includere, ad esempio, i contratti in cambi e il pieno accesso al mercato (ossia la capacità di acquistare e/o vendere titoli a pronti o di utilizzare operazioni di pronti contro termine e operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine).

**Orientamento 6 in materia di capacità operativa di una CCP – determinazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b), del CCPRRR**

**Orientamento 6**

Le autorità pertinenti dovrebbero determinare se la CCP non sia in grado o rischi di non essere in grado di fornire una funzione essenziale valutando le situazioni e gli eventi che potrebbero incidere negativamente sulla capacità operativa della CCP di continuare a svolgere funzioni essenziali, senza pregiudizio alle risorse finanziarie e agli accordi su liquidità.

L'autorità pertinente dovrebbe basare tale valutazione su elementi oggettivi, tra cui:

- a) l'incapacità della CCP di adempiere gli obblighi nei confronti dei partecipanti diretti, tra cui richiedere, ricevere o ritrasferire garanzie e/o intraprendere misure di risanamento, a causa di limitazioni operative sostanziali e persistenti;
- b) l'incapacità della CCP di riprendersi da un evento operativo (come un attacco informatico) o di affrontare gravi limitazioni operative in modo tempestivo;
- c) una diminuzione significativa delle operazioni presentate per compensazione o una riduzione significativa dei partecipanti diretti a causa di una perdita di fiducia nella CCP, inclusa la capacità della CCP di gestire rischi, dal punto di vista operativo e/o finanziario, laddove tale diminuzione delle operazioni compensate o riduzione dei partecipanti diretti metta a rischio la sostenibilità economica della CCP;
- d) una intenzione comprovata dei fornitori di liquidità di ridurre l'ammontare delle risorse liquide della CCP in misura tale da mettere a rischio la sostenibilità operativa della CCP; e
- e) l'incapacità della CCP di affrontare gravi limitazioni operative in modo tempestivo, tra l'altro nei casi in cui i piani di continuità operativa si dimostrano inadeguati a ripristinare le operazioni della CCP.

Nel quadro dell'adempimento degli obblighi nei confronti dei partecipanti, tra cui richiedere, ricevere o ritrasferire garanzie, le limitazioni operative della CCP possono derivare da disfunzioni dei sistemi e dalla mancanza o perdita dell'accesso alle banche di regolamento; la stabilità finanziaria può essere messa a rischio anche da un attacco informatico o da un evento indicante la mancanza presso la CCP di personale operativo disponibile o con sufficiente esperienza e da un evento che potrebbe incidere negativamente sulla capacità operativa della CCP di continuare a svolgere funzioni essenziali.

**Orientamento 7 sulla determinazione in relazione ad altri requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione – determinazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), del CCPRRR**

**Orientamento 7**

Al fine di determinare se una violazione o un rischio di violazione possa giustificare la revoca dell'autorizzazione di una CCP, ai sensi dell'articolo 20 dell'EMIR, le autorità pertinenti dovrebbero considerare se la CCP possa continuare a funzionare in seguito all'applicazione degli strumenti di risanamento, nonché valutare se la CCP possa soddisfare i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione dopo il risanamento e se l'affidabilità e la capacità della CCP di fornire servizi di compensazione siano state gravemente pregiudicate.

Le autorità pertinenti dovrebbero basare la valutazione su elementi oggettivi, tra cui:

- a) la capacità della CCP di continuare a fornire servizi di compensazione senza far sorgere un rischio significativo per il sistema finanziario, valutando anche la concentrazione derivante dalla composizione dei partecipanti diretti;
- b) la capacità della CCP di attuare modifiche, in tutto o in parte, per assicurare che la CCP non violi più l'obbligo all'origine della violazione o eviti che possa verificarsi una violazione, ad esempio in riferimento a inadeguatezze significative nel quadro o regolamento di gestione dei rischi della CCP che hanno portato all'attuazione del piano di risanamento;
- c) la possibilità che le carenze sostanziali nei controlli interni e in altri settori fondamentali della governance incidano negativamente sulla capacità della CCP di operare in maniera conforme, trasparente ed efficace.

La valutazione volta a determinare se la CCP continui a soddisfare i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione dovrebbe essere effettuata considerando anche elementi prospettici riguardanti risorse finanziarie, accordi su liquidità e capacità operativa.

Per quanto riguarda l'orientamento 7, lettera a), la concentrazione significativa dei partecipanti diretti di una CCP derivante dalla composizione dei partecipanti diretti e dei clienti si può misurare, ad esempio, sulla base del numero dei conti di compensazione dei partecipanti diretti o dei clienti, dei livelli delle esposizioni dei partecipanti diretti, del margine iniziale o dei contributi al fondo di garanzia.

Per quanto riguarda l'orientamento 7, lettera b), le significative inadeguatezze nel quadro di gestione dei rischi e/o nel regolamento della CCP possono riferirsi ai margini, alle prove di stress, alle garanzie, alla gestione degli inadempimenti e/o alle politiche e procedure di continuità operativa.

Per quanto riguarda l'orientamento 7, lettera c), le carenze nei controlli interni e in altri settori fondamentali della governance della CCP possono essere evidenziate da:

- a) frodi, quali inesattezze significative nel bilancio attribuibili al personale e/o alla direzione della CCP;
- b) disattenzione del personale e/o della direzione in relazione alle attività operative e/o al quadro di gestione dei rischi della CCP, compresa la mancata segnalazione di debolezze, carenze o problemi rilevanti e la mancata adozione di misure al riguardo;
- c) gravi danni alla reputazione derivanti dal mancato rispetto dei criteri di competenza e onorabilità da parte di persone con funzioni chiave nella CCP; e
- d) gravi danni alla reputazione derivanti da una mancanza di trasparenza nella conduzione delle attività e delle operazioni o da una divulgazione incompleta/inaccurata di informazioni.

### **Orientamento 8 - Informazioni trasmesse dall'autorità competente**

*Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del CCPRRR «[a]i fini della lettera a), punto ii), del paragrafo 1, l'autorità competente comunica di sua iniziativa e senza ritardo all'autorità di risoluzione qualsiasi informazione che possa indicare che la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto. L'autorità competente comunica inoltre all'autorità di risoluzione, su richiesta, qualsiasi altra informazione necessaria al fine di effettuare la valutazione.*

Affinché le autorità di risoluzione possano determinare se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto, le autorità competenti dovrebbero comunicare alle autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie. A tale riguardo, l'orientamento 8 chiarisce il tipo di informazioni che l'autorità competente deve fornire all'autorità di risoluzione.



### **Orientamento 8**

Al fine di determinare se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità competente dovrebbe comunicare all'autorità di risoluzione gli esiti del riesame e della valutazione effettuati ai sensi dell'articolo 21 dell'EMIR.

In particolare, l'autorità competente dovrebbe notificare l'autorità di risoluzione e comunicarle le seguenti informazioni relative alla specifica CCP:

- a) una sintesi degli esiti del riesame e della valutazione effettuati ai sensi dell'articolo 21 dell'EMIR;
- b) l'insieme completo degli indicatori utilizzati nel riesame e nella valutazione regolare degli indicatori chiave della CCP;
- c) tutti i dettagli in merito alle misure di vigilanza e d'intervento precoce applicate (ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del CCPRRR), nonché una descrizione della conformità della CCP a tali misure; e
- d) i dettagli sulle opzioni di risanamento applicate dalla CCP, se del caso.

Inoltre, dopo aver individuato la presenza degli elementi oggettivi elencati negli orientamenti da 3 a 7 dei presenti orientamenti, al fine di determinare se la CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità di risoluzione può chiedere all'autorità competente di spiegare se e come tali situazioni si siano riflesse nel riesame e nella valutazione della CCP.

### **Orientamento 9 - Informazioni fornite dall'autorità di risoluzione**

L'orientamento 9 chiarisce il tipo di informazioni che le autorità di risoluzione devono fornire alle autorità competenti al fine di determinare tempestivamente se una CCP sia in dissesto o a rischio di dissesto.

#### **Orientamento 9**

L'autorità di risoluzione dovrebbe comunicare per iscritto all'autorità competente le proprie risultanze e argomentazioni a seguito dell'eventuale individuazione degli elementi oggettivi elencati negli orientamenti da 3 a 7.